

N. R.G. 8810/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8810/2013** promossa da:

CHIANTI TRAMBUSTI SRL (C.F. 00395870462), con il patrocinio dell'avv. LANFREDINI GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRA GIOVANNI ANGELICO N.58 FIRENZEpresso il difensore avv. LANFREDINI GIOVANNA

PARTE ATTRICE

contro

JGR LDA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MORESCHINI LUDOVICA e dell'avv. AZZARITI LUCA (ZZRLCU74R29E801L) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA L. CHERUBINI 20 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. MORESCHINI LUDOVICA

PARTE CONVENUTA

FIDELICADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. ROUSSEAU COLZI MARCO e dell'avv. SCOPSI NICOLA (SCPNCL63H15E463R) VIA BIGLI 21 20121 MILANO; MARAZIA FRANCESCA (MRZFNC84R63A662Z) VIA BIGLI 21 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in LUNGARNO CORSINI 2 50125 FIRENZE presso il difensore avv. ROUSSEAU COLZI MARCO

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.9.15.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La Chianti Trambusti srl (CT) conveniva in giudizio JGR LDA per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati per aver fornito tappi di sughero difettosi, tappi che erano stati utilizzati per tappare bottiglie di vino che era poi risultato deteriorato ed era stato quindi contestato dall'acquirente.

La JGR , società portoghese, resisteva alla domanda e ,comunque, chiamava in causa la Fidelidade Companhia De Seguros SA(FCDS), con sede in Lisbona, per essere tenuta indenne nel caso di accoglimento della domanda.

La FCDS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano poiché l'art. 23 delle condizioni di polizza stabilisce che il foro competente per risolvere qualsiasi controversia derivante dal contratto di assicurazione è il luogo di emissione della polizza ed il luogo in cui la polizza è stata emessa è Lisbona.

L'eccezione non è fondata.

Preliminarmente deve essere osservato che la presente controversia è soggetta alla disciplina di cui al Reg. CE n. 44/01 (RCE)in quanto la disciplina di cui al Reg. UE n. 1215/12 ai sensi dell'art. 66 si applica alle azioni proposte dopo il 10.1.15.

Rileva ai fini del decidere il disposto dell'art.11 comma 1 RCE, che stabilisce che in materia di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore può altresì(gli art.9 e 10 indicano lo Stato membro davanti al quale l'assicuratore può essere convenuto in giudizio) essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato , qualora la legge di tale giudice lo consenta.

La clausola di cui all'art. 23 del contratto di assicurazione, che stabilisce quale foro competente per risolvere qualsiasi controversia derivante dal contratto il luogo di emissione della polizza, senza pregiudizio di quanto stabilito dalla legge processuale civile(evidentemente portoghese) per quanto concerne la competenza territoriale relativamente all'adempimento delle obbligazioni, non qualifica il foro indicato –il luogo di emissione della polizza- come esclusivo e, soprattutto, non stabilisce alcuna deroga alla disposizione dell'art. 11 RCE che , in materia di assicurazione per la responsabilità civile, prevede la facoltà per l'assicurato citato in giudizio dalla persona lesa di chiamare in causa l'assicuratore dinanzi allo stesso giudice: ciò che appunto è accaduto nel caso in oggetto.



In sostanza la clausola in questione per il suo contenuto non costituisce una convenzione derogatrice alla disposizione di cui all'art. 11 comma 1 RCE secondo la previsione dell'art. 13 RCE.

La FCDS ha altresì eccepito l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria poiché l'art. 24 del contratto di assicurazione prevede che le controversie possano essere decise da arbitri.

Anche tale eccezione è infondata.

L'art. 24 prevede infatti la risoluzione attraverso arbitrato delle controversie inerenti al contratto di assicurazione come meramente possibile e non come obbligatoria: la clausola non costituisce quindi clausola compromissoria.

La causa deve quindi proseguire come da separata ordinanza.

P Q M

Il Tribunale, non definitivamente decidendo, dichiara la propria giurisdizione e competenza riguardo alla controversia tra JGR LDA e Fidelidade Companhia De Seguros SA.

Firenze, 9.2.16

Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri

